



# Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

[www.comune.castiglionecosentino.cs.it](http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it) - [castiglionecosentino@postecert.it](mailto:castiglionecosentino@postecert.it) - [castiglionecosentino@libero.it](mailto:castiglionecosentino@libero.it)

Prot. N° 4337/15-05-2017

## ORDINANZA N° 11 del 15-05-2017

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente con disposizioni relative all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito, a tutela dell'igiene pubblica ed alla conduzione dei cani.-

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l'atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini, e per uniformarsi al Regolamento comunale in merito già attivo;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTI, inoltre:

- il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" e ss.mm.;
- l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- gli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;

VISTO il vigente Regolamento comunale della popolazione canina e disciplina della convivenza tra l'uomo e animale – Ordinanza M.S. del 12-12-2006 giusta deliberazione di C.C. n° 14/01-03-2007, esecutiva;

VISTO il D.L. 14/20-02-2017 conv. in L. 48/18-04-2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

## ORDINA

**a tutti i proprietari e conduttori di cani**, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

- ✓ di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- ✓ di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- ✓ di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, secondo le procedure della L. 689/81 e, qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## A V V E R T E C H E

- 1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario ASP di Cosenza entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;
- 2) entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile o con altro sistema;
- 3) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
- 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario ASP di Cosenza per l'intervento di cattura.

In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Il proprietario o detentore dell'animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà.

E' vietato depositare le ciotole con il cibo per cani dinanzi all'uscio della propria abitazione. Infine,

## D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune [www.comune.castiglioneconsentino.cs.it](http://www.comune.castiglioneconsentino.cs.it)

- che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Cosenza;
- alla Polizia Locale di Castiglione Cosentino;
- al Comando dei Carabinieri di San Pietro In Guarano;

## **D E M A N D A**

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza;

## **AVVERTE**

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla Residenza municipale, li 15-05-2017

**IL SINDACO**  
F.to (D.ssa Dora Lio)